

**XXXIV Congresso Nazionale Forense
Catania 4, 5, 6 ottobre 2018**

**Proposta di deliberato
ai sensi dell'art. 5 delle norme regolamentari e statutarie congressuali**

(Costi di accesso alla giustizia amministrativa)

Testo della mozione

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania si impegna a richiedere al Parlamento e al Governo la riduzione dei costi di accesso alla giustizia amministrativa e, in particolare, la riduzione degli importi dei contributi unificati dovuti per le cause in materia di appalti pubblici indicati all'art. 13, comma 6bis, lett. d), del DPR 30/05/2002 n. 115 (sia con la riduzione degli importi previsti per ciascuna categoria di valore dell'appalto, sia con l'eliminazione della previsione di pagamento del contributo in caso di motivi aggiunti, sia con l'eliminazione dell'importo aumentato al 50% dovuto in caso di appello). Il Congresso si impegna altresì a richiedere la destinazione dei costi di accesso alla giustizia alle esigenze degli uffici giudiziari per l'accesso ai quali i contributi vengono corrisposti.

Qualora tale proposta non sia ammessa al voto quale mozione, si richiede di consentire la votazione quale mera raccomandazione o, in ulteriore subordine, che la questione sia posta all'ordine del giorno del prossimo Congresso.

(Avv. Giorgio Leccisi – Delegato COA Roma – Lista Galletti)

Motivazioni

La percezione che il contenzioso amministrativo ostacoli l'esecuzione delle opere pubbliche è sicuramente infondata.

In una recente indagine svolta dal Consiglio di Stato, pubblicata il 31 dicembre 2017 su dati dell'ANAC e del sistema informativo della giustizia amministrativa, è stato chiarito che la percentuale di contenzioso concernente gli appalti che approda in sede contenziosa dinanzi al Giudice amministrativo, nel biennio 2015/2016, è inferiore al 3% del totale degli appalti banditi e che l'effetto bloccante delle sospensive riguarda meno di un terzo delle procedure impugnate. Quindi i procedimenti di gara temporaneamente "bloccati" dal Giudice amministrativo sono meno dell'1% (0,7-0,8%).

Le percentuali aumentano quando aumenta il valore dell'appalto. Anche ANCI e ANCE, in un recentissimo contributo, hanno sottolineato che, in particolare, i dati dei grandi appalti ANAS e Consip dimostrano come, nel biennio 2015-2016, il 30% circa delle procedure bandite siano state impugnate, ma le sospensive concesse risultano essere pari all'1%.

La riforma del processo amministrativo del 2010, dal canto suo, ha introdotto un rito speciale per gli appalti che negli ultimi anni ha significativamente ridotto i tempi del contenzioso.

Nel triennio 2015, 2016, 2017 il tempo medio per ottenere una prima deliberazione dal TAR in ordine alla necessità di sospendere la procedura in ragione dell'eventuale sua contrarietà a legge, oppure di consentire la naturale prosecuzione della stessa, è di circa 37 giorni.

Secondo uno studio dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, nel periodo 2009-2013, il tempo medio di definizione del ricorso, con sentenza in primo grado, nel merito, è di 234 giorni se la sospensiva è accolta e di circa 333 giorni se la sospensiva è respinta. In Francia e Germania, la durata delle liti di primo grado è tra i 200 e i 365 giorni.

In questo contesto, la misura dei contributi unificati per l'accesso alla giustizia amministrativa, soprattutto in materia di appalti, appare ingiustificata, tenuto conto soprattutto della *ratio* deflattiva sottesa agli ultimi aumenti disposti.

I livelli elevatissimi dei contributi unificati dovuti per il ricorso, i motivi aggiunti, il ricorso incidentale, aumentati ulteriormente del 50% per i giudizi di appello, sono dunque ingiustificati sia, da un lato, a fronte della sostanziale irrilevanza del contenzioso amministrativo sulle complessive vicende degli appalti pubblici in Italia, sia, dall'altro, a fronte delle conseguenze prodotte in termini di riduzione della tutela giurisdizionale dei concorrenti nonché di sacrificio dei livelli della legalità generale dell'attività amministrativa. A maggior ragione tali importi sono ingiustificati a fronte dell'introduzione della normativa di cui ai commi 2bis e 6bis dell'art. 120 del D.Lgs. 104/10, che ha contraddittoriamente aumentato le occasioni di contenzioso, ma ulteriormente disincentivato l'accesso alla giustizia.

È unanimemente avvertita, nella delineata prospettiva, la necessità oramai urgente che i livelli di tali contributi siano ridotti e riportati a misure più eque ed accessibili a tutti; del resto, soltanto consentendo l'accesso alla giustizia amministrativa su base non censuaria e, dunque, ad una pletera maggiore di interessati, è possibile disincentivare e combattere i fenomeni di illegittimità - e talvolta di illiceità - diffusi nel nostro Paese.